



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

Genova, 21 dicembre 2021

Oggetto: novità in tema di fatturazione elettronica dal 2022

A tutti i Clienti

Si segnalano di seguito alcune novità in tema di fatturazione elettronica che impatteranno sul 2022.

I dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1° luglio 2022 (la decorrenza è stata così modificata dal Senato in sede di conversione del decreto Fisco-Lavoro) sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche. L’obbligo comunicativo è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Attualmente, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Fanno eccezione, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica. Con il provvedimento n. 89757/2018 sono state definite le modalità e i termini di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Le specifiche tecniche allegato al provvedimento disciplinano due modalità alternative di trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, di cui:

- la prima consiste nella predisposizione e invio di un file contenente i dati puntuali delle operazioni, attive e passive, effettuate nel trimestre di riferimento,
- la seconda prevede la predisposizione, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di Interscambio, impostando il campo “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, l’art. 1, comma 1103, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha modificato l’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 (termine differito in sede di conversione del D.L. n. 146/2021), i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l'invio delle fatture elettroniche.

Sul punto, le specifiche tecniche precisano che:

- per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX";

- per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

È poi previsto per i soggetti che si trovano nel regime cd. "forfettario" dal 2022 l'obbligo (ad oggi escluso) di emissione della fattura elettronica; ad oggi non è nota la data esatta di decorrenza del nuovo obbligo.